

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**
INDI
DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCHINI**
INDI
DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	1467
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola (3488)	1467
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 1467, 1469, 1470, 1472 1473, 1474, 1475, 1477, 1478, 1479 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485 1486, 1487, 1488	
LIMONI 1467, 1475, 1477, 1478, 1479, 1483	
CODIGNOLA 1468, 1474, 1475, 1476, 1477 1478, 1479, 1480, 1481, 1482 1484, 1485, 1487, 1488	
NATTA 1468, 1473, 1474, 1477 1480, 1485, 1487	
BOSCO, <i>Ministro per la pubblica istruzione</i> 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475 1476, 1477, 1478, 1479, 1480 1481, 1482, 1483, 1484 1485, 1486, 1487, 1488	
NICOSIA 1471, 1472, 1474, 1475, 1479 1480, 1485, 1486, 1488	
PITZALIS 1473	
LEONE RAFFAELE 1474	
SCIORILLI BORRELLI 1476, 1477, 1478 1479, 1486, 1488	
BALDELLI 1476, 1482, 1483	
FRANCESCHINI 1481	
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1486
ROFFI 1486, 1488	
DI LUZIO 1487	

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cerreti Alfonso e Savio Emanuela.

Comunico altresì che i deputati Alessi Maria, Alicata, Di Benedetto, Grezzi, Gui, Ingrao, Perdonà, Reale Giuseppe, Scaglia e Seroni sono rispettivamente sostituiti dai deputati Gaudio, Gorreri, Sforza, Messinetti, Lucchesi, Liberatore, Borin, Baldi, Iervolino e Nicoletto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola (3488).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano di sviluppo della scuola ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Limoni. Ne ha facoltà.

LIMONI. Ho seguito con particolare attenzione, nella scorsa seduta, gli interventi degli onorevoli colleghi Sciorilli Borrelli e Codignola e, a dire il vero, ho tratto il convincimento che si è voluto dare alla discussione

un valore sproporzionato rispetto al disegno di legge che è sottoposto al nostro esame. E dico sproporzionato in quanto ho tratto l'impressione che si voglia porre nuovamente sul tappeto tutti quegli argomenti che erano stati da noi esaurientemente dibattuti nel corso della discussione sul Piano della scuola, che, debbo rammentarlo, ci ha portato su posizioni diversissime e sotto certi aspetti inconciliabili.

Ora se trovo pienamente rispondente alle attuali urgenti necessità della scuola quanto contenuto nel disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, soprattutto se consideriamo che molte scuole non hanno neppure i mezzi per provvedere al pagamento degli stipendi agli insegnanti, né sono in possesso di quella attrezzatura scolastica che viceversa sarebbe tanto necessaria, non nascondo che il testo del piano della scuola, nella sua attuale formulazione, ci ha lasciato qualche perplessità, per cui non condivido tutti i riferimenti che vorremmo fare a punti di esso che sono rimasti controversi.

Ma, dopo avere avuto dal Ministro l'assicurazione della validità del Piano e del rispetto delle opinioni di tutti e che oggi si tratta esclusivamente di provvedere a necessità di assoluta urgenza, ci pare che sia possibile trovare un punto di incontro. Occorrerà naturalmente che da una parte e dall'altra si rinunci a introdurre in questa legge temi che ci dividono. Resta naturalmente fermo il vostro atteggiamento di principio, ma altrettanto fermo resta naturalmente il nostro. Il Piano sarà discusso, si troverà la maniera per vararlo, e in quella sede avverranno le differenziazioni politiche e si affacceranno tutte le questioni di principio. Perché, ripeto, noi siamo fermi sulle nostre posizioni, come democratici cristiani, come interpreti di una esigenza del nostro elettorato.

Ma è evidente che se noi insistiamo anche a proposito di questa legge sulle posizioni nostre, e alle nostre si contrappongono le vostre, questa legge non sarà sicuramente approvata con quella celerità che le esigenze vive della Nazione richiedono. E quindi contribuiremmo a fare il danno immediato della scuola. Siamo pertanto disposti, per l'occasione contingente, a rivedere le nostre posizioni per trovare un punto di incontro.

Io ho presentato un emendamento, e il collega Codignola ci ha domandato se manteniamo quell'emendamento. A dire il vero, con quell'emendamento non abbiamo introdotto niente di nuovo che non fosse già nelle leggi precedenti. Abbiamo fatto richiamo al bilancio ed alla legge 9 agosto 1954, n. 645,

ancora vigente. Nulla di innovato, infine, rispetto a quello che è stato il proposito del Piano. Ma noi non siamo dell'avviso espresso dalla parte avversaria di introdurre in questa legge quello che in qualche maniera si è varato già come Piano, sia pure in sede referente, perché allora sì che questa legge diverrebbe più o meno surrogatoria di quello. Ora se la volontà di tutti, e non vi è alcun dubbio su questo, è di dare i mezzi alla scuola perché funzioni nella maniera migliore *hic et nunc*, in questo momento, prescindendo dai desideri di riforma; se questa è dunque la volontà esplicita di tutti, credo che rapidissimamente potremo incontrarci, accantonando tutti gli emendamenti che investono questioni di principio. Credo che qualche emendamento tecnico, per migliorare l'attuazione pratica della legge, possa benissimo essere approvato col consenso della Commissione.

Se questa volontà è condivisa da tutti i gruppi qui rappresentati, io non ho niente in contrario a ritirare quell'emendamento, pur dichiarando in maniera esplicita e chiara che questa rinuncia è una rinuncia *in tempore* e non definitiva, ed è fatta soltanto per dare un contributo al varo immediato di questo disegno di legge, in modo che la scuola italiana abbia immediatamente i mezzi necessari per proseguire la sua opera.

CODIGNOLA. Prendo atto delle dichiarazioni rese dall'onorevole Limoni, che a mio avviso rappresentano senz'altro un contributo notevole al varo del disegno di legge sottoposto al nostro esame e giunti a questo punto, affermo, che, se esiste una sola probabilità di portare avanti l'esame di questo provvedimento, essa è rappresentata dall'immediato abbandono della discussione generale e dal passaggio alla discussione dei singoli articoli, ciò che ci consentirà di superare i problemi che di volta in volta si presenteranno. All'onorevole Limoni dico anche che noi non chiediamo nulla che non rientri nei limiti precisati; non chiediamo l'affermazione di particolari privilegi per la scuola pubblica rispetto a quella privata, ma solo che si applichino le norme legislative vigenti in tutto il settore della scuola. Riaffermo, anzi, che il senso di questo stralcio è appunto quello di lasciare impregiudicati i problemi di fondo, dei quali si interesserà il Parlamento, e provvedere, invece, subito ai problemi attuali della scuola.

NATTA. Per debito di correttezza mi si impone il dovere di fare una precisazione su quanto affermato dall'onorevole Limoni, che non possiamo condividere. Egli, infatti, ha

basato le sue argomentazioni sul piano decennale per la scuola come se questo fosse stato già approvato. La realtà è un po' diversa: infatti sul Piano, per alcuni aspetti e per taluni problemi, non è stata ancora realizzata la necessaria maggioranza parlamentare. Infatti se ciò si fosse verificato, il Piano della scuola sarebbe stato già approvato. Il fatto è che il presente provvedimento, prescindendo dalla serie di nodi che non siamo riusciti a sciogliere, torna a riproporci argomenti sui quali non avevano ancora raggiunto l'accordo. Non possiamo ignorare che ci sono degli interrogativi che attendono una soluzione e non si può ripiegare sulla considerazione che si tratta di un provvedimento di natura tecnica. Il provvedimento, così come è presentato al nostro esame, non può essere assolutamente approvato, poiché ci ripropone temi ed argomenti sui quali ci eravamo già a lungo scontrati e non nascondo che, se si insistesse, preferiremmo che sui punti più dibattuti, quelli riferentesi all'impostazione di carattere generale, il giudizio venisse espresso dall'Assemblea.

Ragione per cui dichiaro che il nostro gruppo non rinuncia alla posizione già assunta in passato. Quanto al prospettato punto di incontro ci potrà essere senz'altro qualora venga dato al provvedimento oggi sottoposto al nostro esame un preciso carattere di urgenza ed un determinato indirizzo. Capisco perfettamente l'onorevole Limoni quando dice: « noi intendiamo mantenere ferme le nostre posizioni ». Anche noi rimaniamo fermi sulle nostre. Si tratta ora di vedere se mantenendoci fermi sulle rispettive nostre posizioni sarà possibile trovare un punto di incontro, e vedremo, esaminando i singoli articoli del provvedimento, se il riferimento allo *statu quo ante* sia ancora possibile.

PRESIDENTE, *Relatore*. Prima di dichiarare chiusa la discussione, come relatore del provvedimento in esame, mi sia consentito fermare alcuni punti. Anzi tutto resta chiaro che si è riaffermato, da parte di tutti, l'urgenza di discutere al più presto il Piano della scuola nel suo complesso. Come relatore, poi, debbo aggiungere che il fine immediato che intendiamo perseguire è quello di poter disporre con una certa urgenza dei fondi che il Piano della scuola prevede fino a questo momento. Nessuna delle parti, peraltro, intende rinunciare a quella che è la posizione iniziale; vi è però una proposta dell'onorevole Limoni, condivisa anche dall'onorevole Codignola e sulla quale ha fatto delle riserve l'onorevole Natta, di non insistere sui temi che hanno

dato luogo alla discussione già in sede di Piano della scuola e riguardo ai quali più si evidenzia la sensibilità politica delle parti. Come Relatore, dichiaro di essere pienamente d'accordo con questa impostazione, che faciliterà senz'altro la discussione di questo provvedimento di legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero dire pochissime parole, e anzitutto devo ringraziare tutti i Commissari per l'attenzione dedicata a questo disegno di legge e per il riconoscimento, venuto da ogni parte, dell'urgenza dell'utilizzo di questi fondi. Anche il Governo ritiene di dover affermare il suo fermo intendimento di portare avanti il Piano della scuola, perché riconosciamo tutti che i problemi della scuola non si possono risolvere in senso settoriale o limitato, ma vanno visti nel quadro di una programmazione a lungo tempo, per poterli risolvere organicamente.

Ciò premesso, ringrazio anche l'onorevole Limoni del sacrificio che ha fatto per facilitare l'andamento della discussione, e gli dico che anche il pensiero del Governo è favorevole a una considerazione specifica del problema delle borse di studio, delle scuole materne e degli altri argomenti di fondo qui sollevati. Senonché sia ragioni tecniche che di altro carattere consigliano per il momento di non affrontare in questa sede la questione.

Per quanto riguarda le borse di studio è chiaro che, essendo ormai in corso l'anno scolastico, il problema non si presentava con la stessa urgenza che esso ha all'inizio di ogni anno scolastico. Ma certamente, come ha detto giustamente l'onorevole Limoni, il problema esiste, e non posso non riconfermare tutta la sua validità, perché del resto da ogni settore si richiedono stanziamenti. Così pure per la scuola materna mi riferisco a quanto ebbi l'onore di dire in Aula nel corso della discussione del bilancio della pubblica istruzione. La scuola materna in Italia riveste grande importanza. L'anno scorso abbiamo avuto una frequenza di 1.500.000 bambini, e quest'anno registriamo un incremento di oltre 100 mila unità. Queste scuole sono costose, e quindi lo Stato, se non altro sotto il profilo assistenziale, deve dare qualche contributo. Ma, appunto per non appesantire la discussione con argomenti che hanno sollevato tanti dibattiti in seno alla Commissione a proposito del Piano della scuola, il provvedimento odierno ha creduto di non parlarne. Ma resta ferma l'esigenza d'una programmazione anche a questo riguardo, e quindi di affrontare al più presto l'argomento in sede di Piano della scuola.

Dopo queste dichiarazioni vorrei avvertire la Commissione che ho esaminato tutti gli emendamenti presentati, e, se il Presidente crede, potrei riassumere brevemente le varie questioni che ritengo si debbano considerare per un miglioramento, soprattutto dal punto di vista tecnico, del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Sarà molto utile.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'articolo 1 si propone di introdurre il riferimento specifico al primo comma dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1954, n. 645, in quanto i commi successivi riguardano altre cose, come l'ultimo comma che prevede che gli stanziamenti si possano riportare negli esercizi successivi, cosa che invece nel nostro provvedimento di legge è oggetto di un articolo specifico.

Per l'articolo 2 si sono proposte talune semplificazioni dell'attuale procedura per l'applicazione della citata legge n. 645, senza riportare, onorevole Codignola, pedissequamente le norme del Piano della scuola, perché quelle norme prevedevano una programmazione organica a lunga scadenza. Per esempio, quando nel Piano si fa riferimento ad altri enti che, oltre alla Cassa depositi e prestiti, possono accordare dei mutui, è chiaro che ci riferiamo a una ipotesi di stanziamenti, che nel corso di una pianificazione decennale possono accavallarsi, potendo avvenire che molti progetti siano presentati contemporaneamente, e che quindi la Cassa depositi e prestiti si trovi nell'impossibilità di fronteggiare il cumulo delle richieste.

Ma nel nostro caso ci siamo assicurati in precedenza, ed abbiamo accertato che la Cassa depositi e prestiti può benissimo provvedere ai finanziamenti previsti da questo provvedimento. Quindi non abbiamo ritenuto di introdurre procedure troppo complesse, anche perché lo stesso Piano a suo tempo dovrà essere modificato proprio su questo punto. Infatti, se si vuol che anche gli Istituti per le opere pubbliche possano dare dei mutui, non basta dire che ciò avviene in deroga alla legge statutaria attuale, ma bisogna prevedere anche la possibilità di emettere altre obbligazioni per aumentare le loro disponibilità finanziarie. In conseguenza, per conservare un carattere di normale amministrazione a questa legge, non ci è sembrato opportuno modificare sostanzialmente il sistema in vigore per quanto riguarda il finanziamento.

Abbiamo ritenuto invece di potere e dover semplificare la procedura di attuazione, che attualmente si svolge presso tre uffici diffe-

renti e quasi sempre in tempi successivi, cominciando dal Genio civile, passando poi al Provveditorato agli studi e infine al Medico provinciale; mentre in realtà questa procedura può essere svolta contemporaneamente attraverso una commissione unitaria.

Proporrò quindi il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 2 del testo del disegno di legge governativo:

« I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, secondo le norme della legislazione vigente, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree, da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal medico provinciale.

« Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni.

« L'approvazione dei progetti stessi deve essere decisa alla unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche introdurre modifiche e varianti. La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

« La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

Al secondo comma vi è una novità, quella di estendere la competenza dell'ufficio del Genio civile in sede provinciale a 100 milioni.

Anche nel terzo comma vi è una novità, che ci è sembrata opportuna, ed è quella di stabilire che, anziché restituire il progetto al comune o alla provincia, perché vi apportino la variante suggerita, l'ufficio del Genio civile apporti direttamente la variante.

Nel penultimo comma si ha una innovazione rispetto al sistema attuale, al fine di eliminare l'inconveniente derivante dal fatto che il comune o la provincia non sempre sono in condizione di presentare il progetto per mancanza dell'area disponibile, mentre non

è facile adattare un progetto ad un'area imprevista. Col nuovo sistema invece si è ammessa la possibilità di predisporre l'area prima del progetto, di modo che, approvata la scelta dell'area e dichiarata idonea, questa dichiarazione abbia valore di dichiarazione di pubblica utilità, e il comune, qualora manchi l'accordo col proprietario, possa anche provvedere alla espropriazione dell'area indipendentemente dal progetto.

Il progetto, tuttavia, deve essere presentato entro due anni, altrimenti in base alla legge del 1885 si verifica l'ipotesi della retrocessione per mancata realizzazione dello scopo per il quale è stata espropriata l'area edificabile. Normalmente accadrà che si presenti il progetto insieme all'area, ma potrebbe darsi benissimo che l'area possa essere oggetto di una domanda a sé stante.

L'ultimo comma dell'articolo contiene la norma usuale in materia di espropriazioni, che ho presa testualmente dal Piano della scuola, ed è la più semplice perché cita i due articoli più interessanti a proposito di espropriazioni.

NICOSIA. Non c'è bisogno di citare, perché è già una legge in vigore.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è del tutto esatto. Per esempio, nella legge per Napoli quella norma non si applica.

NICOSIA. Però è già inserita nella legislazione sull'edilizia scolastica del 1928.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo. Ad ogni modo c'è nel Piano e l'abbiamo inserita anche qui.

Nel terzo comma infine abbiamo aumentato da 30 a 60 giorni il termine per la decisione della Commissione, e questo sentito anche il Ministero dei lavori pubblici.

All'articolo 3, che riguarda l'edilizia prefabbricata, si propone di ridurre lo stanziamento da 21 a 20 miliardi, in quanto un miliardo, essendo stato presentato un emendamento per l'incremento della edilizia rurale, sarebbe trasferito a tale fine. Questa è sempre una forma di edilizia di urgenza, e quindi la destinazione dei fondi non sarebbe sostanzialmente variata.

Per la costruzione di scuole dell'obbligo occorre ovviamente tener conto del rapporto popolazione scolastica e condizione finanziaria comunale, in quanto una volta costruiti, gli edifici scolastici passano di proprietà del comune con l'onere della manutenzione. Oggi la graduatoria non fa particolari distinzioni fra comuni che hanno possibilità finanziarie ed altri che non ne hanno. Per accrescere poi le garanzie dell'appalto, per la edilizia pre-

fabbricata, si prevede che alle gare di appalto presiedano il presidente della sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, il direttore generale per l'istruzione elementare e l'ingegnere capo del genio civile: insomma tre funzionari del Ministero dell'istruzione e due del Ministero dei lavori pubblici. All'articolo 3 proporrei poi di inserire uno stanziamento di cento milioni per studi di programmazione della edilizia scolastica prefabbricata. Si tratta di una somma da destinare a studi programmatici che agevoleranno la costruzione ed il miglioramento di questo tipo di costruzioni.

All'articolo 4 le modificazioni riguardano l'aumento dei posti riservati agli assistenti che, con il provvedimento in esame, verrebbero portati a 750, che si aggiungono ai 150 posti previsti nel provvedimento originario. Per le modalità di assegnazione dei posti e dei contributi, si seguirebbero, in linea di massima, le norme fissate dalla legge 5 marzo 1961, n. 158. Metà dei posti di ruolo, istituiti con la presente legge, verrebbero destinati al raddoppio delle cattedre di ruolo per gli insegnamenti fondamentali in numero di 250 per facoltà scientifiche e di 500 per le altre. Qualora i posti restino vacanti, il consiglio superiore della pubblica istruzione provvederà a bandire un concorso per l'assegnazione di tali posti, entro il 30 aprile; inoltre metà dei posti saranno assegnati a cattedre dove prestavano servizio straordinario assistenti con cinque anni di anzianità. Per gli anni successivi, dal 1962-63 sino al 1968-69, il quaranta per cento dei posti è riservato agli assistenti. Per l'assistenza universitaria il Governo con la legge del marzo 1961 aveva già proposto due miliardi. Se si vuole migliorare ulteriormente l'assistenza — tenuto conto di quanto stabilito nell'ultimo articolo del provvedimento oggi al nostro esame — non abbiamo difficoltà a ridurre di un miliardo lo stanziamento per l'istruzione popolare.

Per quanto riguarda l'articolo 5, da parte dell'onorevole Codignola è stata richiesta una spiegazione relativamente alla dizione « per il funzionamento di scuole e istituti di ogni ordine e grado ». Dirò che si era voluta usare una formula più larga di quella prevista dal Piano della scuola per avere la possibilità, nella ipotesi che non fossero utilizzati i 35 miliardi per l'incremento dei posti di ruolo, di utilizzare detta somma per contributi di funzionamento degli istituti tecnici, per incrementare le attrezzature tecniche specifiche: ma comunque, se si vuole conservare la formula originaria del Piano della scuola

— come previsto dagli articoli 48 e 49 di detto provvedimento — non ho alcuna difficoltà. Si trattava di una formula, per la quale il Ministero della pubblica istruzione ha chiesto l'approvazione del dicastero del Tesoro per avere una disponibilità di impiego diversa da quella prevista, sia pure parzialmente: soprattutto allo scopo di regolarizzare la situazione dei ruoli in ogni scuola, nel senso di immettere altre persone attraverso i concorsi. Aggiungerò che personalmente sono nettamente favorevole a questo indirizzo, tanto è vero che sono stato il presentatore della legge 28 luglio 1961, n. 831, dalla quale si prevede una sistemazione di 24 mila docenti.

Sono pienamente favorevole a questo indirizzo, nei limiti del possibile, perché naturalmente l'incremento scolastico darà luogo per lungo tempo in principio d'anno a queste differenze tra il numero delle cattedre di ruolo e quelle effettivamente occorrenti. Ma, per quanto possibile, bisogna seguire l'indirizzo legislativo di incrementare i posti di ruolo. Quindi anche per l'articolo 5 non ho difficoltà ad accettare un emendamento che precisi che invece di un miglioramento in via generale si tratta di un incremento di organici.

Per quanto riguarda l'articolo 6 è stato giustamente osservato, e non ho difficoltà ad accedere alla proposta, che sarebbe preferibile dire: « nella scuola dell'obbligo per l'incremento delle classi differenziali ecc. », invece di « scuola di completamento dell'obbligo, ecc. ». Questo perché le classi differenziate si possono istituire anche presso le scuole elementari, e non soltanto nelle scuole post elementari. È più esatta quindi la dizione pura e semplice « nella scuola dell'obbligo », salva la formulazione definitiva.

In generale mi pare di aver dato soddisfazione a molta parte delle istanze presentate durante la discussione, e se il Presidente crede si potrebbe cominciare l'esame particolareggiato degli articoli.

PRESIDENTE, Relatore. Sono grato al Ministro di aver premesso la sua opinione sui vari emendamenti. Credo che questo faciliterà molto l'esame del disegno di legge.

Possiamo passare agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo del disegno di legge:

ART. 1.

Il limite di impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

Gli onorevoli Codignola, Natta ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire alle parole « previsto dall'articolo 1 » le parole: « previsto dal primo comma dell'articolo 1 » L'emendamento potrebbe sembrare superfluo, perché gli altri commi non prevedono altri limiti di impegno. Comunque, poiché non ci sono obiezioni, pongo in votazione il testo così emendato:

« Il limite d'impegno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-1962 è aumentato di lire 5.100 milioni ».

(È approvato).

L'onorevole Nicosia propone di aggiungere all'articolo 1 il seguente nuovo comma:

« La somma complessiva di lire 6.600 milioni viene ripartita:

1°) per contributi destinati agli edifici per scuole elementari: 3.500 milioni;

2°) per contributi destinati agli edifici di scuola per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte e gli istituti professionali: 2.000 milioni;

3°) per edifici destinati a scuole di altro tipo, nonché per istituti statali di educazione: 1.100 milioni, comprese le scuole materne ».

NICOSIA. Desidero chiedere a lei, signor Presidente, perché gli emendamenti non sono stati stampati. Evidentemente non possiamo votare così, senza che tutti ne abbiano conoscenza.

PRESIDENTE, Relatore. Onorevole collega, gli emendamenti mi sono pervenuti fino alle ore 18 di ieri sera, e non si è fatto materialmente in tempo a stamparli.

NICOSIA. Chiedo allora una sospensione, perché siano stampati gli emendamenti e siano portati a conoscenza di tutti i componenti della Commissione. È la prima volta che si verifica una discussione del genere!

PRESIDENTE, Relatore. Guardi, onorevole, non è la prima volta, ma la ennesima volta che succede questo, per ragioni tecniche. Succede anche in Aula. Dovrei dirle che lei ha presentato l'emendamento troppo tardi. Lei si rende conto che il Regolamento e la prassi dicono che bisogna presentare gli emendamenti 24 ore prima della discussione.

NICOSIA. Chiedo allora la parola per illustrare i miei emendamenti.

Io ho presentato questi emendamenti appunto perché ho ritenuto che la legge presentata dal signor Ministro, della quale ci stia-

mo occupando, dovesse rispecchiare i criteri della legge 9 agosto 1954, n. 645. E poiché la legge n. 645 ha subito ad opera di questa Commissione una profonda trasformazione inserita nel progetto del Piano della scuola, ritengo che gli stessi criteri questa Commissione dovrebbe seguire per spendere questi stanziamenti, che adesso sono aumentati da 1 miliardo e mezzo a 6 miliardi e 600 milioni. La Commissione ha già fissato questo concetto in una lunghissima discussione avvenuta dal febbraio 1960, al giugno 1961. Se si vuole sconfessare il criterio adottato precedentemente, con l'approvazione degli emendamenti allora presentati da tutte le parti di questa Commissione, lo si dica esplicitamente.

È un criterio di distribuzione dei contributi trentacinquennali che deve essere mantenuto. Naturalmente la Commissione è libera di non approvare questo emendamento, ma in questo caso si trova di fronte al problema di ritrattare un principio già sancito.

PRESIDENTE, *Relatore*. Oltre all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Nicosia del quale ho dato lettura, allo stesso articolo 1 vi è poi un altro emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Natta e Roffi. Esso è del seguente tenore:

« Il limite di impegno previsto dal primo comma dell'articolo 1 è aumentato di 12 mila milioni, così ripartiti:

1°) per contributi destinati ad edifici di scuole elementari: 5.000 milioni;

2°) per contributi destinati ad edifici per il completamento dell'obbligo dopo la quinta elementare, nonché scuole d'arte e gli istituti professionali: 6.000 milioni;

3°) per edifici destinati a scuole di altro tipo, nonché istituti statali di educazione: lire 1.000 milioni ».

Vi è fra i due emendamenti una diversa distribuzione degli stanziamenti.

PITZALIS. Mi sembra che i due gruppi di emendamenti, a parte le cifre, siano eguali fino al numero 3, ove l'onorevole Nicosia ha incluso anche le scuole materne, mentre l'emendamento Natta e Roffi non le include.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Codignola suggerisce, poi, la formula: « Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Un momento. I decreti di erogazione degli stanziamenti sono fatti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, per quanto si rife-

risce alla edilizia prefabbricata. Per l'edilizia ordinaria vige la norma generale che è il Ministero della pubblica istruzione a fare il suo programma.

PRESIDENTE, *Relatore*. In sostanza si tratta di una integrazione della somma. Comunque il giudizio che posso dare come relatore è il seguente: quando abbiamo una somma notevole da distribuire in vari anni, usiamo un certo criterio; ma nel caso presente la situazione è del tutto diversa. Abbiamo una somma, *una tantum*, con la quale far fronte a esigenze immediate e che non possono essere rinviate. Pertanto non vi è contraddizione che la Commissione oggi si comporti in un modo piuttosto che comportarsi come si è comportata ieri quando aveva un programma decennale davanti.

Lasciamo pertanto che la distribuzione avvenga secondo quanto stabilito con la legge 9 agosto 1954, n. 645, sia pure con le varianti che in questa sede la Commissione vorrà proporre.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FRANCESCHINI

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio il Presidente della Commissione per la precisazione fatta, ma del resto basta leggere i due emendamenti proposti dall'onorevole Natta e dall'onorevole Nicosia per vedere che non si è agito in base ad un preciso calcolo. Se la Commissione intende affermare il principio che la maggior parte degli stanziamenti vada alla scuola dell'obbligo, si potrebbe allora stabilire una percentuale del 70 per cento per questo tipo di scuola. Oltre, non sarebbe consigliabile andare!

È, comunque, in atto un reale accertamento fatto caso per caso e non in base ai calcoli induttivi, ma accertamento di fatto.

NATTA. Le questioni sollevate sono due: la prima è quella relativa al limite di impegno; la seconda riguarda la determinazione di un certo indirizzo. I nostri calcoli, ovviamente non possono avere un valore assoluto e potremmo, pertanto, essere d'accordo con quanto detto dal Ministro Bosco sul 70 per cento destinato alla scuola obbligatoria. Non è possibile, chiedo, avere qualcosa in più, in questo momento, anche per l'edilizia? Noi avevamo proposto 12 miliardi!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Natta, abbiamo già un parere della Commissione Bilancio nel senso di rimanere nei limiti della spesa prevista.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Forse è anche possibile accedere alla richiesta formulata dall'onorevole Natta, ma ovviamente procrastinando l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

NATTA. La mia non voleva essere altro che una proposta di redistribuzione delle diverse voci. Se in questo ambito è possibile realizzarla noi ci dichiareremmo favorevoli.

PRESIDENTE. La distribuzione delle somme previste è ripartita in modo molto stretto rispetto ad esigenze ciascuna delle quali è assolutamente preferibile.

NATTA. Non mi rendo conto della impossibilità di poter procedere ad una qualsiasi revisione. Se non erro si è già detto di togliere un miliardo alla edilizia prefabbricata.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta però di spese *una tantum*. Tutto è stato concordato con la V Commissione Bilancio. Per quanto riguarda l'emendamento che ho accennato, questa potrebbe essere la sua formulazione: « non meno del 70 per cento degli stanziamenti per il 1961-62 sarà impiegato quale contributo per l'edilizia per la scuola dell'obbligo ».

NICOSIA. Propongo di porre in votazione prima il mio emendamento.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Nicosia, ha già ascoltato quanto detto dal Presidente Ermini nella sua qualità di relatore del provvedimento in esame, che cioè si tratta di una somma stanziata *una tantum*.

NICOSIA. Sono d'accordo. Ma sono anche convinto che il criterio adottato nel Piano debba essere seguito rigidamente anche qui.

LEONE RAFFAELE. Mi sia consentito di fare una dichiarazione di voto sull'emendamento Nicosia. Noi ci asteniamo dal votare a favore o contro, perché riteniamo che, come già hanno spiegato precedentemente l'onorevole Ministro e il Presidente della Commissione nella sua qualità di relatore, non sia il caso di portare qui i problemi di fondo del Piano della scuola. Pertanto è inutile che io preghi il collega Nicosia di ritirare il suo emendamento. Poiché egli non ha voluto accedere a questa preghiera noi ci asteniamo. Restano impregiudicate naturalmente le questioni di cui ha parlato stamane l'onorevole Limoni.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Nicosia.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Ministro:

« Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per il 1961-62 sarà impiegato in contri-

buti per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo ».

(*È approvato*).

Segue l'emendamento Codignola.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi sembra che sia assorbito dall'emendamento ora approvato, nel quale ho trasportato i concetti essenziali.

CODIGNOLA. È assorbito il nostro primo comma, d'accordo. Ma il secondo e il terzo comma non sono assorbiti, perché noi in realtà non sappiamo a quale tipo di spesa dirigiamo l'investimento. Mi sembra quindi che sia opportuno riportarlo a questo punto.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Noi abbiamo già approvato il secondo comma dell'articolo 1 che fissa il concetto che non meno del 70 per cento debba essere destinato alla scuola d'obbligo. Il che significa che il resto degli stanziamenti è per gli altri tipi di scuola. Nell'emendamento Codignola al secondo comma si prevede espressamente uno stanziamento anche per i sussidi audio-televisivi. Quando noi menzioniamo espressamente nella legge anche questi sussidi, si rende necessario stanziare una cifra anche per questi. Ma per l'esercizio finanziario 1961-62 abbiamo già una nota di variazione, approvata nel giugno scorso, che dà uno stanziamento specifico ai sussidi audiotelevisivi, e non mi sembra quindi il caso di distogliere altri fondi dalla edilizia e dalle attrezzature.

CODIGNOLA. In realtà, discutendo, il Piano della scuola, intendiamo destinare i fondi per l'edilizia anche alle spese relative ai sussidi audiotelevisivi e didattici, palestre, alloggi insegnanti e lavori di vigilanza e collaudo che non sono previsti nel primo comma dell'articolo richiamato della legge n. 645. Si trattava col mio emendamento di colmare la differenza fra il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 645 e quanto abbiamo deciso in sede di bilancio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda le palestre c'è un articolo appositamente studiato, che prevede uno stanziamento nelle attrezzature anche per le palestre. Quindi il caso è già regolato dal disegno di legge.

CODIGNOLA. Sono attrezzature, onorevole Ministro. Nel nostro caso invece si tratta di edilizia.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Le posso garantire che sono già comprese nelle opere edilizie previste dalla legge anche le palestre, nel senso che oggi non si approva

un progetto per una nuova scuola di una certa importanza se non è prevista anche la palestra.

CODIGNOLA. Questa è la prassi stabilitasi, ma nella legge 645 non c'è alcuna prescrizione al riguardo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non lo dice espressamente, ma quello è lo spirito, e le assicuro che oggi non si approvano progetti di nuove scuole se non è prevista la palestra. Quindi la vera portata del suo emendamento consisterebbe nel considerare anche le spese di progettazione nelle spese ammissibili a contributo.

CODIGNOLA. Non soltanto quelle, ma anche l'edilizia dei convitti, cioè degli istituti di educazione. Insomma, noi nel testo attuale non troviamo le varie destinazioni del finanziamento che avevamo previste in sede di Piano. E poiché ci limitiamo a richiamare la legge 645, che parla solo di completamento e riattamento di edifici scolastici, restano escluse le spese di progettazione, le spese di attrezzature e quelle per gli alloggi degli insegnanti. A me sembra opportuno inserire queste voci, che altrimenti resterebbero fuori, dato che abbiamo richiamato il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 645.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma, onorevole Codignola, è proprio indispensabile mettere anche il collaudo e la vigilanza? Più allarghiamo la sfera d'applicazione del contributo, e più riduciamo il numero delle aule da fare.

CODIGNOLA. Ma se non le inseriamo, chi le sostiene queste spese? Veniamo ad addebitarle agli Enti locali!

LIMONI. Vorrei sapere con precisione a che cosa mira l'emendamento dell'onorevole Codignola.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La sostanza sarebbe di ammettere al contributo anche le spese relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e al collaudo, partendo dal concetto che i comuni e le province devono essere sollevati in parte dai loro oneri. Mi sembra che si possa accogliere.

LIMONI. Ma non mi sembra che adesso quelle spese siano escluse. Quando si elabora un progetto in forma definitiva e si arriva al collaudo, nel conto finale sono contenute le spese di progettazione ed esecuzione dei lavori.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È giusto, è quanto avviene già nella pratica. L'onorevole Limoni è competente della materia, e giustamente fa osservare che sono spese connesse, che già oggi sono riconosciute.

PRESIDENTE. Onorevole Codignola, anche io devo dire, per mia esperienza, che non si è mai fatta questione quanto alle spese accessorie.

CODIGNOLA. D'accordo, ma l'inconveniente potrebbe verificarsi nell'applicazione di questa legge.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Codignola, poiché già è questa la prassi in atto, io direi di non esplicitarlo in questa legge, altrimenti potrebbe prestarsi a pericolose interpretazioni, e potrebbe significare non ammettere a contributo quei progetti presentati prima della entrata in vigore di questa legge.

CODIGNOLA. Allora sarebbe bené richiamare anche l'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 645, e non soltanto l'articolo 1. Appunto per questo mi ero preoccupato di raccogliere i dati essenziali del richiamo.

PRESIDENTE. Ma quando facciamo preciso richiamo al primo articolo, aumentando gli stanziamenti e non specificando altro, è evidente che tutto il riferimento sul piano edilizio alla legge 645 è implicito. Su questo non vi è dubbio. Altrimenti saremmo costretti a richiamare tutti gli altri articoli. Con la forma più semplice che abbiamo scelta, noi veniamo a dire chiaramente che la legge 645 funziona in pieno con l'aumento degli stanziamenti.

NICOSIA. Ho presentato un emendamento ed ignoro se possa essere abbinato a quello suggerito dall'onorevole Codignola. Nel mio si parla dei contributi secondo un tasso di interesse che segue i criteri già eseguiti dal Piano della scuola; ho stralciato la parte che riguarda i comuni e che non ha alcun riferimento né con la legge della montagna né con quella per le aree depresse. La parte stralciata si riferisce ad un caso particolare. Il Piano della scuola, se non vado errato, ha usato il criterio adottato dalle leggi, che si riferiscono ai comuni di montagna e alle aree depresse. Mentre nel primo provvedimento il tasso di favore del 6 per cento era limitato alle isole, al Mezzogiorno, ora vi abbiamo incluso i paesi di montagna e alcuni comuni di altre zone, come il Friuli e le Marche che devono essere inquadrati nelle zone depresse. Se si può usare un trattamento ancora migliore, nulla da ridire.

Giunti a questo punto, peraltro, affinché ci sia chiarezza anche fra noi, vorrei chiedere, dato che l'onorevole Franceschini ha usato una espressione che mi ha destato qualche preoccupazione: non abbiamo aumentato i limiti di impegno previsti dalla legge n. 645?

L'onorevole Franceschini ha detto che resta fermo ogni punto della legge n. 645. Il problema che noi prospettiamo è il seguente: approvando una limitazione, con riferimento all'articolo 1, essa ha riferimento anche al presente stanziamento? In questo disegno di legge c'è un punto, fra i molti controversi, che deve essere inquadrato nel Piano della scuola. Con gli emendamenti suggeriti si supera questo punto morto oppure tutto resta come prima? Il problema può avere anche altra soluzione ove si prospetti il caso di quei comuni che non essendone obbligati possono dare la gestione delle scuole ad altri.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A mio avviso la questione è largamente superata da quanto espresso nel primo comma dell'articolo 2 ove, infatti, si procede ad una modifica della legge n. 645. Per questi stanziamenti occorre seguire la citata procedura. Essa si riferisce alle province e ai comuni che, ciascuno per la parte di propria competenza, sono obbligati a seguire una determinata strada, cioè di quei comuni che hanno l'obbligo di mettere a disposizione della comunità le scuole. In sostanza non è niente altro che un richiamo alla legge comunale e provinciale, per la quale i comuni sono obbligati a fornire le aule e gli edifici.

SCIORILLI BORRELLI. I benefici previsti dal precedente comma possono essere concessi anche ai comuni che pur non essendovi obbligati, intendano costruire scuole, ove nello stesso comune non vi siano già scuole dello stesso ordine e grado. Propongo pertanto che per i commi, oltre il primo, dell'articolo 1, vengano fornite adeguate garanzie. Per esempio all'articolo 9 si parla del riattamento dei locali; ora, se non modifichiamo quanto precedentemente fissato, se non diciamo esplicitamente quello che deve essere detto rimane valido il principio già annunciato.

E allora desideriamo richiamarci solo ed esclusivamente al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 645 e sostituire le altre norme con norme più aggiornate. E con ciò supereremmo anche i punti di maggior contrasto.

BALDELLI. Prego il collega Sciorilli Borrelli di dirci dove vuole arrivare il suo Gruppo. Abbiamo detto, e l'onorevole Limoni è stato particolarmente esplicito al riguardo, che eravamo disposti a fare determinate rinunce, purché si discutesse su quella che la situazione veramente è, a prescindere dai problemi nati durante la discussione del Piano della scuola.

Ma se adesso dobbiamo prendere il cammino contrario, viene a cadere esattamente la premessa su cui si svolgeva la discussione, e che era la necessità di utilizzare rapidamente del denaro disponibile per le esigenze della scuola. Andremmo incontro quindi a una vera e propria modifica della legislazione e quindi della 645, che mi pare del tutto inopportuna, sia per la premessa di carattere generale, sia per il punto di vista pratico che non dà alcuna giustificazione a questi cambiamenti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A me non sembra il caso di sconvolgere completamente la legge 645. Si introducono delle modifiche soltanto nelle parti che servono a sottolineare la tesi che qui si tratta di un finanziamento di urgenza straordinaria, che vale per determinati fini. A me sembra giusta l'osservazione dell'onorevole Nicosia che non si debbono togliere quei benefici che già hanno i comuni delle zone depresse. Quindi, basta che modifichiamo soltanto nelle parti secondarie, per affermare che si tratta di un finanziamento straordinario. E quando noi diciamo che il finanziamento si riferisce ai comuni e alle province che sono obbligati in base alla vigente legislazione a fornire edifici scolastici, abbiamo detto tutto.

CODIGNOLA. Non riesco bene a comprendere a che punto siamo. Qui avevamo cercato di risolvere la questione in modo da non riparla più. Avevamo cioè detto che facevamo riferimento al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 645, il quale stabilisce un certo sistema di finanziamento a mezzo di mutui senza fare riferimento alla quantità di altri argomenti che la legge n. 645 contiene. E quindi, o seguiamo questa strada, e ci limitiamo a richiamare il solo primo comma, rimettendoci al riconosciuto carattere di urgenza e condensando il resto della legge in uno o due articoli aggiuntivi necessari a stabilire i criteri di applicazione, oppure seguiamo l'altra strada possibile, cioè di fare un richiamo generale alla legge n. 645, secondo il metodo seguito nella stesura originaria dell'articolo 1 del disegno di legge.

Abbiamo seguito la prima strada, e mi sembra che si debba continuare su di essa. Oltre al comma che ho proposto vi sono altre parti della legge n. 645 già richiamate, per esempio l'articolo 3 sulla garanzia dello Stato, e così pure la parte che riguarda il giudizio sulla idoneità delle aree. È chiaro che, avendo noi affrontato in questo provvedimento numerosi argomenti che sono attualmente contenuti nella n. 645, non possiamo contemporanea-

mente tenere in piedi e quella legge e gli articoli che trattano lo stesso argomento. Il fatto di avere affrontato gran parte degli argomenti della 645 vuol dire che intendevamo richiamarci solo al primo comma, mentre per il resto intendevamo stabilire una disciplina che in parte è uguale e in parte non è uguale. Tanto è vero che noi chiediamo anche quella garanzia della Cassa depositi e prestiti.

Mi sembra che questo sia l'oggetto dell'accordo di massima esistente fra noi. Credo che abbiamo fatto uno sforzo proprio per non impostare il problema generale. Se accettiamo questo sistema tutti d'accordo, accantoniamo le grosse questioni, e discutiamo di questo provvedimento straordinario. Ma non possiamo accogliere le dichiarazioni dell'onorevole Franceschini quando egli dice che col primo comma dell'articolo 1 della 645 si richiama tutta la legge.

PRESIDENTE. Non è esatto. Io ho detto chiaramente, e se non lo avessi detto chiaramente intendo chiarirlo adesso, che:

1°) il disegno di legge che abbiamo in esame fa riferimento al Piano della scuola solo in quanto ne fruisce dei mezzi accantonati, e quindi in forma assolutamente strumentale e ristretta; e su questo mi pare non vi sia nessun dubbio; ogni altro riferimento deve essere considerato fuori del Piano della scuola, che noi non abbiamo ritenuto qui di riprendere, accantonandolo per la discussione successiva;

2°) alla legge n. 645 si fa riferimento nel primo articolo per ciò che concerne l'aumento degli stanziamenti. È evidente che ciò comporta, per quanto riguarda l'utilizzazione, anche tutto ciò che è contenuto nella stessa legge e non è modificato dagli articoli proposti. È così il Ministro aveva proposto un articolo 1-bis sostitutivo del 2, e a questo si deve fare riferimento, e anche negli altri articoli si farà riferimento per ciò che concerne la proposta governativa. È chiaro che le modalità singole, ad esempio quelle per la procedura di esecuzione dei lavori, ecc. è inutile invocarle perché esistono già nella legge 645.

CODIGNOLA. Allora bisogna dirlo che resta in vigore!

PRESIDENTE. Certamente. Poiché non viene abrogata, resta in vigore dovunque non si fa eccezione!

SCIORILLI BORRELLI. Dobbiamo essere chiari, come ha detto giustamente il collega Baldelli. Ed allora se noi confrontiamo la legge n. 645 col secondo comma dell'articolo 2 del Piano, vediamo che l'unica differenza è che qui si parla di comuni, e lì dice: comuni,

province e regioni. Se voi dite, giustamente, di non voler fare dei passi avanti, non dovete nemmeno chiederci, surrettiziamente, attraverso questa legge di far passare uno di quegli emendamenti che sono controversi. Io sono d'accordo col collega Franceschini. Noi ci richiamiamo al primo comma dell'articolo 1 della 645 aumentando il limite. Ma poi il primo articolo della 645 ipotizza due casi: enti obbligati e non obbligati; mentre il Ministro nel secondo comma da lui proposto dice: « I comuni e le province che vi siano obbligati ».

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. È una questione unicamente di forma. Ho detto chiaramente che il concetto di questo finanziamento straordinario si riferiva agli enti che vi sono obbligati dalla legislazione vigente. Se ritenete che per chiarezza questo concetto vada rinviato all'articolo 1 invece che al 2, non ho nessuna difficoltà in proposito. Prego il Presidente di leggere questa formula, che potrebbe risolvere ogni questione e che andrebbe aggiunta come ultimo comma all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Ministro Bosco propone, all'articolo 1, la istituzione di un terzo comma che dovrebbe avere la seguente formulazione: « Gli stanziamenti di cui al primo comma, sono riservati ai comuni ed alle province obbligati, in base alla legislazione vigente, a fornire, ciascuno per la parte di propria competenza, gli edifici scolastici ». Questo terzo comma verrebbe a chiarire completamente il nostro pensiero e quello dell'opposizione e supera in certo modo anche il riferimento che si era voluto fare in modo esclusivo al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 645.

CODIGNOLA. La migliore formulazione di questo nuovo comma mi sembra suonerebbe meglio con questa dizione: « sono riservati agli edifici per i quali i comuni e le province sono obbligati ».

PRESIDENTE. Il terzo comma risulterebbe pertanto così formulato: « Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali comuni e province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente ».

NATTA. Se non ho capito male, mi sembra che con il comma aggiuntivo proposto superiamo la dizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 645. Se questo ne è il significato, noi siamo d'accordo.

LIMONI. Mi pare che questa nuova formulazione sia abbastanza lucida ed esplica-

tiva. L'impegno, peraltro, era che noi, in questo disegno di legge, non si introducesse alcunché di nuovo rispetto al passato.

CODIGNOLA. Sì, ma avevamo anche detto che non dovevamo riproporre le questioni controverse del Piano, perché altrimenti dovremmo parlare anche delle borse di studio!

LIMONI. Non vedo proprio cosa vi sia da temere. Si teme, forse, che i contributi prendano altra direzione? Ma gli edifici sono sempre di proprietà, permanente e stabile, del comune! A chi si vuole addossare una eventuale colpa? Ai comuni? a questi enti territoriali che si sostituiscono allo Stato quando questo arriva ... in ritardo? È evidente che, quando ad esempio, in una provincia manca un liceo scientifico e vi si provvede, lo Stato successivamente interviene per elargire il suo contributo. Si teme forse che tale contributo finisca agli Istituti religiosi gestori di scuole? Ma no, esso finirà sempre ai comuni. Credetemi, è proprio il caso di vedere fantasmi, là ove essi non esistono. Tengo a dichiarare ciò, perché l'impegno era stato da noi assunto in tali termini. Nulla si tocca della legge n. 645. Se poi vogliamo modificare delle disposizioni contenute nelle leggi precedenti, allora mi pare che non siamo più in tono con le dichiarazioni inizialmente fatte.

PRESIDENTE. Si tratta di stanziamenti aventi carattere straordinario, mentre il Piano della scuola resta in piedi come una aspirazione comune a tutti i gruppi qui rappresentati e per il Governo che lo ha suggerito in continuazione.

Credo pertanto che l'emendamento suggerito possa essere posto in votazione.

LIMONI. Andate a vedere, presso il Ministero dei lavori pubblici, quanti sono i contributi dati dal 1954 ad oggi a comuni e province per la costruzione di scuole!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1, proposto dal Ministro Bosco, e così formulato:

« Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali comuni e province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente ».

(È approvato).

Segue un articolo 1-bis, proposto dall'onorevole Codignola. Ne do lettura:

« Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge i finanziamenti a favore degli

enti obbligati sono effettuati dalla Cassa depositi e prestiti con criteri di assoluta priorità.

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'articolo ... del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di finanziare per intero i mutui corrispondenti ai contributi concessi per ciascun anno a norma della presente legge, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, tenuto conto altresì dei mutui contratti con gli istituti di cui al precedente comma, è autorizzato a procedere alla fine di ogni anno alla copertura della differenza anche mediante emissione di proprie obbligazioni. I mutui richiesti a norma dell'articolo 1 della presente legge sono garantiti dallo Stato. Gli enti obbligati sono autorizzati a contrarre mutui per fruire dei benefici della presente legge anche in deroga al disposto dell'articolo 333 della legge 3 marzo 1934, n. 383 ».

CODIGNOLA. La questione che proponiamo all'articolo 1-bis riguarda la disponibilità sicura dei capitali necessari, previsti dal primo comma, e cioè di 100 miliardi per l'edilizia scolastica. Non sono in grado di dire se questa disponibilità è sicura nell'ambito di un anno finanziario. Se la Cassa depositi e prestiti non dovesse disporre dei cento miliardi, vogliamo garantirci che vi si possa provvedere attraverso altre aziende di credito.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nell'elaborare il presente disegno di legge, il Ministero della pubblica istruzione si era posto il problema se le disponibilità reali ed effettive della Cassa depositi e prestiti potessero far fronte ad impegni per circa 100 miliardi. La risposta del Tesoro è stata nettamente positiva.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei fare, rapidissimamente, una dichiarazione. Noi senz'altro pensiamo che quello che lei ha riferito risponde a realtà. Però la preoccupazione del collega Codignola deriva anche da un altro fatto, e cioè che in base alla precedente legislazione comunale e provinciale i cespiti delegabili erano legati a determinati cespiti reali, in linea generale i supercontributi sui terreni e fabbricati e parte dell'addizionale all'imposta di consumo. È accaduto che alcuni comuni, anzi nella nostra regione parecchi comuni, avendo superato quella parte di ce-

spiti delegabile, non avevano potuto attingere alla Cassa depositi e prestiti. Con la nuova legge, che è venuta ad allargare nei confronti degli scorsi anni questi cespiti delegabili, noi dobbiamo prevedere anche per le regioni più povere una maggiore richiesta di mutui alla Cassa depositi e prestiti. D'altra parte, la norma che propone il collega Codignola fu una delle norme che rappresentarono un notevole passo avanti nella redazione del Piano, ed anche io sarei d'accordo di inserirla qui.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. A parte il fatto che la Cassa depositi e prestiti ha attualmente ampie disponibilità, ho già risposto che non è detto che in base alla legge attuale altri istituti siano autorizzati a concedere mutui. Per l'Istituto per le opere pubbliche occorrerebbe in questo caso l'autorizzazione ad emettere obbligazioni, e per questo ci sono delle complicazioni anche da parte della Banca d'Italia, che non vuole un'autorizzazione del genere senza una precisazione del *quantum*. Ecco perché la cosa darebbe luogo a molti inconvenienti, e non è il caso di complicare le cose, quando noi già per la via normale siamo sicuri del finanziamento. Ripeto che il dire che gli altri enti sono autorizzati a dare mutui, in deroga ai propri statuti, non significa niente, se non si aumenta anche la massa del prelievo dal risparmio pubblico di questi Istituti; ciò comporta l'autorizzazione ad emettere obbligazioni, e questo, ripeto ancora una volta, significa complicazioni notevoli dal punto di vista tecnico, perché il presidente della Banca d'Italia è dell'opinione che non sia opportuno in questo momento.

LIMONI. L'onorevole Sciorilli Borrelli si preoccupa forse che la Cassa depositi e prestiti, se non vi sono delegazioni, possa non dare niente. Ma questo è superato, in quanto oggi la garanzia è assicurata dallo Stato.

SCIORILLI BORRELLI. No, la mia preoccupazione era diversa. Oggi abbiamo centinaia di comuni che prima non potevano attingere alla Cassa per mancanza di cespiti delegabili, mentre oggi sono in grado di farlo. E si potrebbe avere quindi una corsa alla richiesta di mutui.

LIMONI. Ma il limite è sempre quello. La preoccupazione di non avere cespiti delegabili non c'è più, perché in mancanza interviene lo Stato. E poi di determinante c'è il tasso che fa la Cassa depositi e prestiti, che è del 5,50 per cento.

PRESIDENTE. Oltre al fatto che ammettendo altre vie, metteremmo in moto un con-

gegno molto complicato, per il quale ci occorrerebbe il parere di altra Commissione.

CODIGNOLA. Sta bene, non insisto.

PRESIDENTE. Segue un articolo 1-bis dell'onorevole Nicosia:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere nei limiti previsti dall'articolo 1 un contributo trentacinquennale a favore dei comuni, delle province e degli altri enti obbligati a fornire locali per edifici di scuole statali, nella seguente misura, per la spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, ammodernamento e arredamento degli edifici scolastici, comprese le palestre:

a) del 6 per cento per le scuole materne, scuole elementari e scuole di completamento dell'obbligo dopo la quinta elementare, comprese le scuole d'arte, nonché gli istituti professionali nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) del 6 per cento per le scuole materne e scuole elementari nei comuni che intendono costruire alloggi per gli insegnanti nelle sedi montane di cui all'articolo 5 della legge 1 marzo 1957, n. 90;

c) del 5 per cento per le scuole materne, per le scuole elementari e per le scuole del completamento dell'obbligo dopo la quinta elementare, comprese le scuole d'arte e gli istituti professionali nel restante territorio della Repubblica;

d) del 5 per cento per le altre scuole di istruzione secondaria ed artistica nel Mezzogiorno e nelle Isole;

e) del 5 per cento per gli istituti statali di educazione;

f) del 4 per cento per le altre scuole di istruzione secondaria e artistica nel restante territorio della Repubblica.

I benefici previsti nel precedente comma possono essere concessi anche alle regioni, ai comuni e alle province che, pur non essendo obbligati, intendano costruire edifici per scuole legalmente riconosciute nei comuni interessati, quando non esistano scuole del medesimo ordine ».

Faccio osservare all'onorevole Nicosia, che la materia di questo articolo, secondo quanto egli stesso ha dichiarato, è materia del Piano, e che inoltre l'ultimo comma è precluso dal testo dell'articolo 1, che abbiamo da approvare.

NICOSIA. Non convengo su questo punto. Ho detto in sede di discussione generale che il Piano della scuola, per quanto riguarda l'edilizia scolastica e tutti gli argomenti trattati

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1961

in questo disegno di legge, non è altro che una modifica e un ampliamento della legge n. 645. Io riprendo l'argomento e ripresento la questione della distribuzione del tasso di interesse, secondo quanto la Commissione aveva deliberato in sede di Piano della scuola, modificandolo però in parte, perché era previsto un comitato speciale dei ministri, che io nel mio emendamento non prevedo.

Intendevo fare riferimento alle leggi successive al 1954, come quelle ad esempio per il Mezzogiorno e per le zone montane. Ritengo che si tratti di diritti già acquisiti e che si compia opera altamente meritoria stabilendo un tasso di interesse che va a favore di determinate categorie. Propongo peraltro che il presente articolo venga votato per divisione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Nicosia, non possiamo, in una legge che è stata definita di finanziamento e di urgenza, riprodurre le norme di un Piano che aveva una visione di programmazione organica che qui, purtroppo, non ci può essere, poiché si tratta di un finanziamento limitato. Faremo senz'altro le cose in modo obiettivo ed organico, ma abbiamo stabilito di dare preminenza alla scuola dell'obbligo. A questo proposito chiedo agli onorevoli commissari se non sia il caso di apportare una ulteriore modifica alla legge n. 645: la legge, infatti, prevede un tasso del 6 per cento di contributo in favore della scuola dell'obbligo, intendendosi per questo tipo di scuola quello che investe l'insegnamento elementare e l'avviamento professionale. Alla fine del primo comma, dove abbiamo fatto riferimento alla scuola dell'obbligo, si potrebbe pertanto aggiungere: « Nelle quali sono comprese, a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, anche le scuole medie e le scuole d'arte », vale a dire tutto il ciclo di studi che va dai 7 ai 14 anni. Per il resto sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Nicosia, in quanto riproduce norme contenute già in altre leggi.

NICOSIA. Poiché si tratta di principi che riguardano sì il Piano della scuola ma non il suo assieme, credo si possa prenderli per il loro giusto significato.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia: se accogliamo la proposta fatta dal Ministro Bosco, accogliamo anche una parte del suo emendamento.

CODIGNOLA. È inutile aver fatto riferimento alla legge n. 645: si rinnovano le norme della legge 645 salvo le eccezioni fino ad ora indicate.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. All'articolo 1 possiamo allora dire: « Sono comprese, agli effetti del primo comma della legge 9 agosto 1954, n. 645 le scuole medie e le scuole d'arte ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

PRESIDENTE, *Relatore*. Siamo allora sempre all'articolo 1.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ministro, a parziale accoglimento dell'emendamento Nicosia.

(È approvato).

Esso va collocato alla fine del secondo comma, che rimane così formulato:

« Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte ».

Si è così sostanzialmente approvata una parte dell'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dall'onorevole Nicosia. Domando al proponente se insista per la rimanente parte dell'emendamento stesso.

NATTA. Non mi sembra più il caso.

NICOSIA. Invece ha ragione d'essere perché ci sono dei principi, come il tasso di interesse ed i comuni montani, che non sono richiamati né nella legge n. 645, né in altre leggi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non insista, onorevole Nicosia.

NICOSIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo allora all'emendamento 1-ter dell'onorevole Codignola: « Nell'assegnazione dei contributi destinati alla scuola dell'obbligo sarà applicato il criterio di precedenza costituito dal rapporto fra popolazione obbligata residente in ciascun comune e disponibilità di aule efficienti. Le graduatorie dei comuni di ogni provincia sono tenute e pubblicate dai Provveditorati agli studi, secondo uniformi criteri dettati entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge da apposito regolamento le graduatorie delle province saranno tenute e pubblicate dal Ministero della pubblica istruzione. Le une e le altre saranno annualmente aggiornate.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1961

Come relatore faccio osservare che qui si tratta di un finanziamento che viene dato *una tantum* alla scuola per l'edilizia. Il suo emendamento, onorevole Codignola, farebbe ritardare notevolmente questo finanziamento. Potrebbe andare per un programma pluriennale, ma qui non è il caso.

CODIGNOLA. Se il richiamo al regolamento viene ad essere troppo impegnativo, si può anche togliere. Però riteniamo indispensabile fissare nella legge un criterio circa le precedenze. Non si tratta di un piccolo finanziamento o di un finanziamento concentrato, ma si tratta di cento miliardi. Mi pare che presso il Ministero dei lavori pubblici siano già ferme richieste per 170 o 180 miliardi. È evidente quindi che dobbiamo stabilire un criterio di precedenza. Pensavamo che fosse sufficiente stabilire un rapporto fra aule esistenti e popolazione scolastica obbligata, limitandoci solo alla scuola dell'obbligo. Il rapporto fra il numero di questa popolazione fra i sei e i quattordici anni e il numero delle aule dà un indice di riferimento. Altrimenti avremmo che i comuni più forti come capacità e influenza passerebbero avanti, e resterebbero indietro praticamente i comuni meridionali e delle aree depresse.

FRANCESCHINI. C'è già il 40 per cento riservato alle regioni meridionali.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Come criterio direttivo è conforme alla prassi vigente che nello stabilire le precedenze si tenga conto evidentemente del rapporto fra numero di alunni e aule disponibili. Già nell'edilizia prefabbricata questo concetto della precedenza in rapporto a questo indice è affermato. Nessuna difficoltà, quindi, ad affermarlo anche per l'edilizia normale. Mi limiterei però a dire semplicemente: « La precedenza per gli stanziamenti per la scuola dell'obbligo sarà adottata in proporzione al rapporto fra numero di alunni e aule disponibili »; senza aggiungere altro. Oltre di questo non credo si possa andare, perché se vogliamo stabilire un vero e proprio regolamento andremo alle calende greche.

CODIGNOLA. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Allora potremmo dire: « La precedenza negli stanziamenti per la scuola dell'obbligo sarà accordata in relazione al rapporto fra il numero degli alunni e le aule disponibili ».

Pongo in votazione questo comma.

(È approvato).

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda la sua collocazione, potremmo aggiungerlo al primo articolo.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo 1, a seguito di coordinamento, rimane allora così formulato:

« Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 è aumentato di lire 5.100 milioni.

Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio 1961-62 sarà impiegato in contributi per la costruzione di opere di edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, le scuole medie e le scuole d'arte.

Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici, ai quali comuni e province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno per la loro parte di propria competenza, a norma della legislazione vigente.

La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo è accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le aule disponibili ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree, da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso la sede del Provveditorato agli studi e composta dal provveditore agli studi, che la presiede, dal capo dell'ufficio del Genio civile e dal Medico provinciale. Alla stessa Commissione spetta l'approvazione dei progetti tecnici per la costruzione delle opere medesime. La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1961

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per l'articolo 2 c'è il seguente emendamento sostitutivo del Governo:

« I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree, da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del Genio civile, e composta dall'ingegnere capo del Genio civile, che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal Medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti i progetti che non superino l'importo di 100 milioni.

L'approvazione dei progetti stessi deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche introdurre modifiche e varianti ».

Questo, come ho già detto nella premessa, serve ad evitare andate e ritorni dei progetti fra il Genio civile e il comune, perché il Genio civile in sede di approvazione è autorizzato a fare le modifiche e le varianti. Il testo continua poi:

« La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità anche in mancanza del progetto di massima. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di urgenza e la indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

PRESIDENTE, *Relatore* Si tratta di modifiche che rendono più sollecita la procedura.

CODIGNOLA. Siamo d'accordo sugli emendamenti del Governo. Però desideriamo fare due osservazioni in relazione all'emendamento da noi presentato e di cui do lettura:

« Il decreto di vincolo deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificatamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni al-

l'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista al primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione ».

La prima osservazione riguarda il decreto di vincolo del Provveditorato alle opere pubbliche per le aree. Nel Piano abbiamo stabilito che il decreto dovesse seguire entro quindici giorni dalla deliberazione precedente, cioè dalla scelta dell'area. Era un termine abbreviato, che si potrebbe riportare anche qui, per accelerare i tempi.

Inoltre, nel Piano ci eravamo riferiti all'obbligo, nella preparazione dei piani regolatori tanto generali come particolareggiati, di definire le aree ad uso scolastico. È evidente che anche nel corso dell'anno cui si riferisce il provvedimento straordinario possono venire a maturazione dei piani regolatori, sia generali che particolareggiati. Mi sembra quindi opportuno inserire qui quei tre commi del Piano, che ho riportato nell'emendamento, che si riferiscono appunto a quest'obbligo, e quindi anche alla possibilità di intervenire nella fissazione dell'area.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo decreto di vincolo non è coordinato ad altre norme che qui non ci sono?

CODIGNOLA. Non ho notato che qui ci sia questo termine abbreviato.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Comunque, nessuna difficoltà da parte mia. Allora bisogna dire: « Il decreto di vincolo delle aree riconosciute idonee in base alla vigente legislazione è emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni ». Da inserire nel punto opportuno.

BALDELLI. Proporrei una piccola aggiunta. Intendo riferirmi alla formula suggerita per accelerare le procedure, formula che però toglie ai comuni e alle province la responsabilità definitiva dell'approvazione del progetto. Si fa un progetto, il Genio civile lo modifica, e il comune non ha più parola in proposito: questa mi sembra una cosa che lede il diritto dei comuni che devono fare la costruzione. Il tempo è una cosa importante, ma

anche la responsabilità del committente è importante. Per lo meno sarebbe necessario in caso di varianti chiamare il rappresentante dell'Amministrazione comunale interessata.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il concetto che ha ispirato il Governo è stato semplicemente quello di snellire la procedura, permettendo al Genio civile di fare delle varianti di piccolo conto direttamente, senza restituire il progetto. Comunque, per venire incontro alla giusta preoccupazione dell'onorevole Baldelli, possiamo dire: « può anche suggerire modifiche e varianti » invece di « può introdurvi ».

BALDELLI. Deve, però, esser sempre fatto salvo il diritto del Comune e pertanto occorrerebbe conservare il termine massimo di trenta giorni.

PRESIDENTE, *Relatore*. C'è poi a questo articolo anche un emendamento degli onorevoli Limoni, Fusaro e Perdonà:

« Ottenuta la concessione di massima del contributo e l'approvazione dei progetti da parte della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, i Comuni e le Province possono senz'altro procedere alla esecuzione delle opere deliberate e approvate.

La Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti di credito di cui all'articolo 12 della legge 9 agosto 1954, n. 645 sono autorizzati a concedere il mutuo necessario alla realizzazione delle opere nei limiti indicati nella lettera di impegno di contributo del Ministero dei lavori pubblici, senza attendere l'emissione del decreto ministeriale di concessione.

Agli adempimenti omessi gli Enti e gli uffici ministeriali interessati provvederanno entro e non oltre un anno dalla data di approvazione dei progetti da parte della Commissione di cui al presente articolo ».

L'emendamento proposto dagli onorevoli Limoni, Fusaro e Perdonà, pur snellendo molto la procedura ritengo urti contro i deliberati della Corte dei Conti.

LIMONI. Mi rendo conto che la materia dei contributi per l'edilizia scolastica è particolarmente farraginoso per quanto riflette la procedura da seguire, per cui è particolarmente difficile arrivare alla conclusione. Ma ci sono, a mio modo di vedere, due momenti che potrebbero risolvere il tutto: approvazione in linea tecnica dei progetti; emissione del decreto del Ministero dei lavori pubblici che concede il contributo.

Infatti soltanto quando si è in possesso del decreto del Ministero dei lavori pubblici è possibile iniziare l'operazione presso la Cas-

sa depositi e prestiti. C'è poi l'altra macchinosa manovra, quella relativa ai documenti da presentare. Mi rendo conto che, anche con l'emendamento da noi presentato, non snelliremmo troppo la procedura, mentre, invece, bisognerebbe avere il coraggio di dare un taglio netto. Comunque otterremmo un miglioramento della situazione: infatti, ottenuta la lettera di impegno o di affidamento, essendo autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere il prestito, si può procedere nel contempo alla operazione di mutuo. La lettera di impegno, infatti, deve essere considerata come un decreto concessivo, regolarmente registrato.

PRESIDENTE, *Relatore*. Non possiamo ignorare per altro il controllo da parte della Corte dei Conti.

LIMONI. Ma il decreto definitivo viene sempre dopo il collaudo! E se la spesa è stata inferiore, il decreto deve essere anche modificato.

Ne consegue che neanche il decreto Ministeriale è definitivo. Di qui la necessità di dire: « entro i limiti di impegno della lettera ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non si possono sconvolgere i principi generali, per cui uno stanziamento deve essere approvato con decreto registrato dalla Corte dei Conti. È ovvio che il Comune comincia a costruire allo scoperto, perché non vi è ancora il decreto. La ditta appaltatrice, pertanto, fa pagare degli interessi, calcolati già al momento dell'appalto, e che sono di gran lunga superiori a quelli normali. Ne consegue che di fronte ad un pagamento dilazionato il prezzo dell'opera aumenta del 10 ed anche del 15 per cento e questo non è giusto. Si potrebbe stabilire allora che il Comune può pagare soltanto quando ha i fondi disponibili per iniziare l'opera.

LIMONI. Il finanziamento dovrebbe essere eseguito nel modo suggerito nel nostro emendamento: una volta, cioè, approvato il progetto, la Cassa depositi e prestiti inizia la pratica per la concessione. Pur con questa modifica, sono d'accordo che a poco si arriverebbe; pertanto bisognerebbe assumere l'impegno di studiare tutta la procedura, specialmente se si considera che alcuni comuni non dispongono nemmeno dell'attrezzatura necessaria per iniziare la pratica per richiedere il mutuo.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'onorevole Limoni potrebbe presentare un ordine del giorno in tal senso.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La ringrazio, e torno ad assicurare la Com-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1961

missione che è in elaborazione un disegno di legge, come ho detto anche in Aula in sede di approvazione del bilancio, che regola *ex novo* tutta la materia.

Per ora ci limitiamo ad apportare le modifiche che, senza sconvolgere l'ordinamento esistente, possano giovare ai fini di una maggiore celerità. Con questo il Governo non ritiene di avere ottemperato al suo programma di presentare una legge *ad hoc* che riordini tutta la materia.

PRESIDENTE, Relatore. Passiamo alla votazione dell'articolo 2, che avverrà secondo il nuovo testo presentato dal Governo.

I primi tre commi sono i seguenti:

« I comuni e le province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal Provveditore agli studi e dal Medico provinciale.

Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni. L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.

La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati ».

Li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Il Ministro è disposto ad accogliere il primo comma dell'emendamento Codignola così modificato:

« Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione ».

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. E mi fermerei a questo punto, onorevole Codignola. Il resto è l'anticipazione di una norma che va bene nel Piano, ma che qui mi sembra intempestiva. Qui io mi limiterei al

decreto di vincolo, tanto più che abbiamo previsto anche l'espropriazione dell'area indipendentemente dal progetto, il che è già un passo in avanti notevolissimo.

CODIGNOLA. Vorrei pregare la Commissione di tener presente che certamente si verificheranno approvazioni di piani regolatori di grandi città nel 1962, senza indicazione delle aree scolastiche. È il caso di Firenze ad esempio. Del resto questa parte del mio emendamento è identica al Piano.

PRESIDENTE, Relatore. Ma temo che nel caso di approvazione dovremo richiedere il parere della Commissione dei lavori pubblici.

CODIGNOLA. L'abbiamo già richiesto per il Piano.

PRESIDENTE, Relatore. Ma eravamo in sede referente. Ora invece la norma diventa legge. La legislazione sui piani regolatori non è di nostra spettanza, ed è piuttosto complessa. Di qui la mia perplessità.

Chiedo scusa, ma ora mi accorgo, confrontando, che questo emendamento corrisponde esattamente al testo originario del piano della Scuola presentato dal Governo, ove c'era il concerto originario del Ministro dei lavori pubblici. Non ci sono dunque difficoltà. Pongo allora in votazione i seguenti commi dell'emendamento Codignola:

« Il decreto di vincolo previsto dalla vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla precedente deliberazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1950, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione ».

(Sono approvati).

Seguono gli ultimi due commi del testo originario, che pongo in votazione.

« La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica utilità; i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 ».

(Sono approvati).

NICOSIA. Chiedo la parola sull'ordine dei lavori. Vorrei un orientamento sul seguito della discussione, data l'ora tarda.

PRESIDENTE, *Relatore*. Direi di votare anche l'articolo 3.

CODIGNOLA. Approvando l'articolo 3 avremo approvato tutti gli articoli relativi all'edilizia. Domando se non sia il caso di fare un disegno di legge separato per questi tre articoli e mandarlo al Senato, con l'intesa di risolvere le restanti questioni in altra seduta e l'impegno di una rapida discussione. Propongo insomma di dividere il provvedimento in due parti, unicamente per accelerare l'iter riguardo all'edilizia scolastica.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è possibile. C'è anche la parte relativa ai professori e agli assistenti, che è logico corollario di quanto precede e di altro provvedimento approvato. Non possiamo frantumare così una legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Continuiamo allora. L'onorevole Codignola propone l'articolo 2-bis, seguente.

« In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei comuni o delle province a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici ».

CODIGNOLA. Abbiamo approvato alcune norme di procedura nel Piano, che mi sembra sarebbe opportuno riportare qui senza discussione, perché si tratta degli articoli 11, 12 e 13 che riguardano stralci di contributi per l'acquisto di aree, impegni della Cassa depositi e prestiti, parere del Ministero dei lavori pubblici, tutte cose che a mio giudizio dovrebbero essere riportate qui in questo prov-

vedimento, per una più rapida procedura. Ne abbiamo già largamente discusso a suo tempo. A questo aggiungerei, per quanto riguarda il controllo sostitutivo dello Stato, quella parte dell'articolo 16 che consente, nel caso di ritardo o rifiuto da parte del comune o della provincia, di prendere i provvedimenti necessari da parte del Ministero con la nomina di un commissario all'adempimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Chiarisco che gli articoli 11, 12 e 13 del Piano erano nel testo originario del Governo e che la Commissione ha approvato senza modifiche in sede referente. L'onorevole Codignola aggiunge ancora un altro comma. Io temo che si monti una procedura burocratica troppo macchinosa per una legge a carattere straordinario.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo stesso onorevole Codignola ha detto che ci sono 170 o 180 miliardi di richieste di contributi. Quindi il problema della sostituzione, per inerzia del Comune, non si pone in modo urgente, tanto più che la Commissione in sede referente ha modificato il progetto di legge governativo, e quindi sorgerebbe il problema procedurale di dover interpellare la Commissione dei lavori pubblici. Non mi sembra una cosa essenziale.

CODIGNOLA. Va bene. Non insisto.

PRESIDENTE, *Relatore*. E passiamo all'articolo 3 del quale do lettura:

ART. 3.

Gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata, sono aumentati di lire 21.000 milioni per la costruzione di scuole dell'obbligo nei comuni che forniranno aree di loro proprietà idonee per le costruzioni stesse, tenendo conto del rapporto tra la popolazione scolastica e le aule occorrenti. Gli edifici passano in proprietà dei comuni, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal comma precedente sarà destinato ai comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

A questo articolo è stato proposto un emendamento da parte degli onorevoli Natta e Codignola.

NATTA. Il nostro emendamento era in rapporto alla proposta fatta all'articolo 1 e

riguardante l'elevazione degli stanziamenti per l'edilizia normale. Dato che su quel punto è stato già raggiunto l'accordo, rinunciamo alla prima parte del nostro emendamento e passiamo senz'altro all'ultimo capoverso dello stesso, nel quale chiediamo, in sostanza, che vi sia una qualche garanzia, oltre a quelle citate dal Ministro Bosco, particolarmente per quanto si riferisce alle pluriclassi. Per noi la percentuale più rispondente allo scopo sarebbe quella del 5 per cento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È evidente che quando non ci sono alunni sufficienti non si costruisce la scuola. È compito del comune decidere in merito.

SCIORILLI BORRELLI. Richiamo l'attenzione del signor Ministro della pubblica istruzione particolarmente su questo punto, perché vorrei una assicurazione formale a verbale nella quale si dica che le somme erogate per l'edilizia scolastica prefabbricata devono intendersi esclusivamente riservate alla scuola dell'obbligo, escluse pertanto le scuole post elementari.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le scuole post elementari non ci sono più.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per scuole del secondo grado intendiamo riferirci alle scuole medie e di avviamento al lavoro. Le altre sono un residuo di una situazione che può ancora prolungarsi relativamente a quei comuni che non hanno altre scuole. Comunque non vi possono essere dubbi, perché quando parliamo di scuole dell'obbligo intendiamo riferirci a quelle che vanno dagli 11 ai 14 anni.

SCIORILLI BORRELLI. E allora diciamo che non siamo, in linea di principio, favorevoli alla scuola sminuzzata — perdonatemi il termine — o alla pluriclasse.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si fa ricorso alla pluriclasse soltanto in determinati casi. Quando, ad esempio, si hanno venti alunni, per i quali non è possibile trovare sistemazione presso altre classi, debbono forse essi essere lasciati all'aperto?

ROFFI. Si possono trasportare ove funziona una scuola regolare. Il caso della non trasportabilità è molto raro.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che il limite del 5 per cento possa ritenersi sufficiente. Portato, invece, al 10 per cento può rappresentare un incentivo. L'indirizzo del Governo, comunque, è quello di

non favorire la scuola pluriclasse, altro che ove ve ne sia assoluto bisogno. E credo tutti siano d'accordo che, di fronte al pericolo dell'analfabetismo, si può anche passare sopra certe situazioni non troppo felici! Ma, ove è possibile raccogliere alunni, è consigliabile e fare gli edifici e fare la pluriclasse.

Mentre, ove è possibile mettere insieme cinque classi di alunni e cinque maestri, è necessario fare la scuola. Pertanto fissare il limite del 10 per cento potrebbe rappresentare un pericolo.

SCIORILLI BORRELLI. E allora diciamo « non oltre il 10 per cento ».

NICOSIA. Il criterio che si segue, nel rapporto popolazione scolastica e aule occorrenti, qual'è? Perché non si dà la precedenza a quei comuni che sono privi di edificio scolastico?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È evidente che ove già esiste un edificio scolastico non si costruisce *ad laterem* uno nuovo!

Preciso innanzitutto che al testo occorre aggiungere un altro criterio: « nonché la situazione finanziaria dei comuni ». Quindi i criteri vengono ad essere due: uno è il rapporto numerico fra alunni e aule occorrenti, e l'altro è la situazione finanziaria dei comuni. È chiaro che se si trovano delle aule assolutamente inadatte, addirittura in stalle qualche volta, purtroppo, esse rientrano evidentemente in quelle da sostituire.

NICOSIA. Questa è l'assicurazione che vogliamo, signor Ministro, perché questo è appunto il concetto fondamentale. A volte il Provveditorato considera aule, anche aule inadatte.

PRESIDENTE, *Relatore*. Deve trattarsi di aule idonee. Questo è un criterio fondamentale.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. In caso di aula mancante o inadatta, quando noi diciamo « aula occorrente », diciamo tutto. Nel calcolo delle aule occorrenti si tiene conto non soltanto delle aule mancanti, ma anche delle aule non idonee allo scopo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Vi sono poi alcuni altri piccoli emendamenti proposti dall'onorevole Codignola.

Al primo comma, dopo le parole « dell'edilizia scolastica prefabbricata » egli vorrebbe aggiungere le parole « sotto forma di edifici o di elementi modulari ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Corrisponde a criteri tecnici, quindi nessuna difficoltà ad accoglierlo.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Inoltre l'onorevole Codignola propone di aggiungere dopo le parole « costruzione di scuole » la parola « statali ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei che la Commissione udisse quale è la formulazione definitiva che il Governo propone in sostituzione del suo stesso testo, tenendo conto anche delle osservazioni fatte:

« Al fine di provvedere alla deficienza di aule scolastiche nei comuni che sono obbligati a fornirle in base alla legislazione vigente, gli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, sono aumentati di lire 20 miliardi per la costruzione di scuole dell'obbligo prefabbricate sotto forma di edifici o di elementi modulari nei comuni predetti, che forniranno aree di loro proprietà idonee per la costruzione stessa, tenendo conto del rapporto fra popolazione scolastica ed aule occorrenti, nonché della situazione finanziaria del comune. Gli edifici passeranno in proprietà dei comuni con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

« I decreti di esproprio sono adottati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dei lavori pubblici. Le gare di appalto concorso per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo saranno presiedute da una Commissione composta: dal Presidente della prima Sezione dei lavori pubblici; dal Direttore generale dell'edilizia statale sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, dal Direttore generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, dal Direttore generale dell'istruzione elementare, dal Direttore generale dell'istruzione secondaria di 1° grado o, in caso di loro assenza o impedimento, da loro rappresentanti con qualifica non inferiore a ispettore generale.

« Non meno del 40 per cento dello stanziamento previsto dal comma precedente sarà destinato ai comuni ricadenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ».

Infine vi sarebbe un comma finale del tutto nuovo:

« Per gli studi di programmazione e razionalizzazione relativi all'edilizia scolastica prefabbricata è autorizzata la spesa di 100 milioni, a favore della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, presso il Ministero della pubblica istruzione ».

CODIGNOLA. La nostra parte è d'accordo. L'unica obiezione che muoviamo è che ver-

rebbe mantenuto all'ultimo comma il 40 per cento di riserva, il che è in contraddizione con quanto votato circa i criteri di precedenza nell'articolo 1. Io preferirei attenermi a quei criteri. Abbiamo votato precedentemente per l'edilizia ordinaria un criterio di precedenza obiettive.

Noi ritiriamo i nostri emendamenti, salvo quello di aggiungere « sotto forma di edifici o elementi modulati » che è stato accolto. Chiederemmo però la sostituzione del penultimo comma del testo dell'articolo proposto dal Ministro, con il riferimento ai criteri in precedenza fissati nell'articolo 1.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non sarei d'accordo su questo punto, perché, dati i bisogni del Mezzogiorno, il 40 per cento forse non sarà neppure sufficiente in base ai criteri adottati nel primo comma, però è una percentuale che dà una garanzia e una certa tranquillità ai comuni più poveri.

CODIGNOLA. Intesa la cosa in questo senso, non insistiamo, e siamo anche noi d'accordo.

DI LUZIO. Io esprimo il mio parere contrario su tutto l'articolo 3, e soprattutto sulla parte che riguarda la spesa di 20 miliardi per l'edilizia prefabbricata. Ritengo il provvedimento come un provvedimento con carattere di provvisorietà e inadatto a risolvere il problema. Io propongo quindi che detta somma venga trasferita alla edilizia normale. Se ciò non è possibile, faccio presente che oggi, specialmente nei paesi più poveri e in tutte le campagne e villaggi, si dispone di case disabitate, di palazzi abbandonati, e con una spesa molto minore si potrebbe far fronte alla urgenza di queste aule per la scuola d'obbligo. Si potrebbero fittare questi palazzi e queste case per questo scopo. Penso che non vi sia borgo dell'Abruzzo, tanto per citare una regione, dove non vi sia una casa disponibile da fittare e adattare a scuola. Basta pensare che vi sono paesi interi spopolati.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lei non sa quante domande sono venute dai comuni dell'Abruzzo per la costruzione di scuole prefabbricate!

DI LUZIO. Ad ogni modo non ci sarebbe grande difficoltà a reperire questi locali per la scuola d'obbligo.

NATTA. Credo che nelle prime linee del testo dell'articolo dovremmo adottare la stessa formula adottata per l'articolo 1.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Infatti è identica.

NATTA. Questo perché l'edilizia prefabbricata non è ancorata ad una legge specifica.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1961

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'abbiamo agganciata al principio che i comuni sono obbligati a fornire le aree.

NICOSIA. Nell'articolo non è stata formulata la garanzia per gli appalti.

SCIORILLI BORELLI. Noi chiediamo la stessa formula per la costruzione degli edifici cui i comuni sono tenuti.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma qui, trattandosi di edilizia prefabbricata, non possiamo parlare di edifici.

PRESIDENTE, *Relatore*. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Ministro ed al quale non sono stati presentati emendamenti:

(È approvato).

Segue l'articolo 3-bis, proposto dai deputati Buzzi, Caiazza, Leone Rafffaele, Rampa e Berté:

« In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica istruzione, nell'esercizio finanziario 1961-62, per la concessione di contributi in base alla legge 17 dicembre 1957, n. 1229, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 ».

ROFFI. Il Governo ha già dichiarato di accettare l'emendamento nei limiti di 1 miliardo. Per i progetti che sono stati già approvati?

PRESIDENTE, *Relatore*. No, si fa riferimento alla legge n. 1229, ossia quella relativa alla concessione di lire 400 mila ad aula quale contributo per il riadattamento.

Pongo in votazione l'articolo 3-bis, sul quale il Governo ed il relatore hanno espres-

so parere favorevole, modificando l'importo indicato in « lire 1.000.000.000 ».

(È approvato).

CODIGNOLA. Data l'ora tarda, non potremmo fare lo stralcio di questi primi tre articoli che abbiamo già approvati?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo stralcio non è possibile, neppure sotto il punto di vista tecnico, anche perché non vi sarebbe la copertura necessaria.

Ci sono molte questioni interessanti da esaminare, quali quelle delle attrezzature scientifiche e didattiche, il problema del trasporto degli alunni. Pertanto se non possiamo continuare i nostri lavori oggi potremmo fissare una seduta per il periodo successivo alle feste.

PRESIDENTE, *Relatore*. E perché non tenere seduta oggi pomeriggio?

NATTA. Per noi non sarebbe possibile: per oggi pomeriggio è stata già fissata la riunione del comitato centrale del nostro partito.

PRESIDENTE, *Relatore*. Se non ci sono obiezioni, rimane allora stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi il 4 gennaio 1962 alle ore 10.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI